



COMUNE DI MOIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE IMPOSTA

SULLA PUBBLICITA' E DEI

DIRITTI SULLE

PUBBLICHE AFFISSIONI

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. 37 DEL 24.6.94

E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON

DELIBERA C.C. N. 42 DEL 16.9.94.



SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Classificazione del Comune
- Art. 4 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni
- Art. 5 - Tipologia e quantita' degli impianti
- Art. 6 - Tariffe
- Art. 7 - Funzionario responsabile
- Art. 8 - Gestione del servizio

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 9 - Presupposto dell'imposta
- Art. 10 - Soggetto passivo
- Art. 11 - Modalita' di applicazione dell'imposta
- Art. 12 - Dichiarazione
- Art. 13 - Pagamento dell'imposta
- Art. 14 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 15 - Pubblicita' ordinaria
- Art. 16 - Pubblicita' effettuata con veicoli
- Art. 17 - Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 18 - Pubblicita' varia
- Art. 19 - Riduzione dell'imposta
- Art. 20 - Esenzioni dell'imposta
- Art. 21 - Modalita' per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 22 - Disciplinare e canone di concessione

CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 23 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 24 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 25 - Riduzione del diritto
- Art. 26 - Esenzioni dal diritto
- Art. 27 - Modalita' per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

CAPO IV - SANZIONI

- Art. 28 - Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 29 - Sanzioni amministrative o concessione

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Criteri di liquidazione dell'imposta per l'anno 1994

Art. 31 - Disposizioni finali

Art. 32 - Pubblicita' del regolamento

Art. 33 - Variazioni al regolamento

Art. 34 - Entrata in vigore

CAPO I°

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicit  e i diritti sulle pubbliche affissioni di cui al capo 1° del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, cos  come previsto dall'art.3 di detto D.Lgs.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicit  esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni del citato Decreto legislativo n. 507/1993, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In aderenza all'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 il Comune appartiene alla V° classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, pari a n. ~~3.669~~ unita'.

1427

ART. 4

CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. I criteri a cui si dovr  fare riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e nel caso di constatata effettiva necessit , sono i seguenti:

a) gli impianti e la scelta delle localit  dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.

b) il piano dovrà tenere conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

c) il piano dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.

d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

2. Il piano di cui al presente articolo dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

3. Detto piano sarà proposto alla Giunta Comunale entro il 31 dicembre 1994 a cura dell'Ufficio Tecnico che lo predisporrà in collaborazione con l'Ufficio Tributi.

ART. 5

TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI

1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) standardi (mono o bifacciali);
- b) tabelle;
- c) poster 6 x 3 (mono o bifacciali);

2. Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, etc.) saranno determinate dall'Ufficio tributi di concerto con l'Ufficio urbanistico.

3. Atteso che ai sensi dell'art. 18 ultimo comma del D.Lgs. n. 507/1993, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 metri quadrati ogni mille abitanti, per i comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti, la superficie può essere calcolata nel seguente modo:

n. 1417 abitanti diviso mille per 12 metri quadrati uguale: 17 mq., ma poichè il minimo previsto dalla Legge è pari a mq. 24 e tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche si può

stabilire la quantità massima degli impianti in mq. 30., la ripartizione, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993, e' cosi' determinata:

a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 25 per cento,

b) per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento,

c) per le affissioni da attribuire a soggetti privati diversi dal concessionario del pubblico servizio per le effettuazioni di affissioni dirette il 5 per cento.

ART. 6

TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione si applicano le tariffe di cui al capo 1' del D.Lgs. n. 507/1993 come disposto dallo stesso all'art. 3 comma 5'.

ART. 7

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune e' tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 8

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicit  e delle pubbliche affissioni   effettuata in forma diretta dal Comune.

2. Il Comune, qualora lo ritenga pi  conveniente sotto il profilo economico e funzionale, pu  affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 597/1993.

3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed   tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso,   fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

4. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione determiner  la forma della gestione.

5. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui al comma 2, del precitato articolo, con la stessa deliberazione sar  approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

6. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme del presente regolamento.

7. Nel caso di concessione in gestione del servizio la Giunta comunale con apposito atto deliberativo provveder  alla nomina di un funzionario che curer  le relazioni fra i contribuenti ed il concessionario e terr  informata la stessa su eventuali problemi che dovessero sorgere.  

C A P O II°

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 9

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista dal decreto legislativo n. 507/1993.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 10

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

ART. 11

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni valometriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base prima cioe' di provvedere alle maggiorazioni di cui al successivo comma 7. Le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicita' di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 507/1993 venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta e' maggiorata del 100 per cento.

ART. 12

DICHIARAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 507/1993, il soggetto passivo e' tenuto, prima di iniziare la pubblicita', a presentare, al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione: e' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicita' comunale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni del D.Lgs. n. 507/1993.

5. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

ART. 13

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste dagli artt. 15, commi 1 e 3, 16 e 17, commi 1 e 3, per l'anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo d'imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3. Il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del Codice Civile.

6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il comune e' tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

8. L'autorizzazione per la pubblicita' di cui al comma 7 sara' rilasciata da sindaco sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 14

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica e ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

ART. 15

PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita' previste dal comma 1.
4. Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100%.

ART. 16

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalita' previste dall'art. 15; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 15 comma 4 del presente regolamento.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicita' effettuata in conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al comune in cui ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1' gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe in vigore.

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa e' raddoppiata.

5. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del rimorchio, della ragione sociale o dell'impresa, purché sia apposta non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 17

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa in vigore.

2. Per la pubblicita' di cui al comma primo di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta pari alla meta' delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicita' realizzata nei luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alle tariffe vigenti nel territorio comunale.

5. Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' ivi prevista.

ART. 18

PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicita' effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione e' pari a quella prevista per la pubblicita' ordinaria.

2. Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi comprese quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa in vigore.

3. Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalle quantita' di materiale distribuito, in base alla tariffa vigente.

5. Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione e' quella vigente.

ART. 19

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':

a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicit  realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla presentazione di servizi quando si riferisca all'attivit  negli stessi esercitata, nonch  i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purch  siano attinenti alla attivit  in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivit  svolta, nonch  quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilit  che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un metro quadrato;

c) la pubblicit  comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicit , escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicit  esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attivit  esercitata dall'impresa di trasporto, nonch  le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalit  di effettuazione del servizio;

f) la pubblicit  esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. ~~15~~, 16;

g) la pubblicit  comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 21

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento e' sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle case di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicita' dovra' risultare da atto scritto.

3. L'autorizzazione sara' rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, e previo consenso della competente autorita', qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle case di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

~~4. L'autorizzazione:~~

~~- per la pubblicita' ordinaria (art. 12 del D.tgs. n. 507/1993 ed art. 15 del presente regolamento);~~

~~- per la pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 del D.tgs. n. 507/1993 ed art. 17 del presente regolamento), superiori a 30 giorni;~~

~~e' rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia;~~

5. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 e' fissato in ~~1.000.000~~ 2... mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine e' prorogato di ~~1.000.000~~ mesi.

ART. 22

DISCIPLINARE E CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone e' dovuto per ogni mezzo pubblicitario.

2. Il canone, eventualmente deliberato assieme al disciplinare di concessione, puo' essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

~~3. Qualora il richiedente desiderasse installare sul suolo pubblico un mezzo pubblicitario destinato alla esclusiva pubblicizzazione della pubblicita' e non sia gestito da ditta o societa' che ha per oggetto la commercializzazione della pubblicita', lo stesso sara' soggetto al solo canone di concessione deliberato dalla giunta, fermo restando i relativi obblighi tributari.~~

~~4. Nel caso di domande di installazione di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicita' diverse dall'affissione, e destinati alla commercializzazione della stessa, la Giunta Comunale valuterà l'offerta della richiedente, eventualmente sentendo anche altre ditte o societa' specializzate, comunque diverse dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni.~~

~~5. La richiesta di autorizzazione puo' essere articolata nei termini e modi ritenuti piu' opportuni dall'offerente richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanziali in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio ed alla maggiorazione dell'entita' comunque inderogabile stabilita dalla Giunta Comunale.~~

~~6. L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parita' di offerta, titolo preferenziale.~~

~~7.5. I disciplinari, redatti nei modi e nei termini di legge, vengono predisposti dal settore tributario.~~

4. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente articolo, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

C A P O I I I °

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 23

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'art. 5, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.

~~2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano la popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a 3.000 abitanti, negli altri comuni il servizio e' facoltativo.~~

ART. 24

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicita', a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi seguenti e' quella indicata dalle tariffe in vigore.

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, e' dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalita' di cui all'art. 13; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

ART. 25

RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 26;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

ART. 26

ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 27

MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 7.00 o nei giorni festivi, e' dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di Lit. 50.000 per ciascuna commissione, tale maggiorazione puo', con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

C A P O IV°

SANZIONI

ART. 28

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 12, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2. L'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1 una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta od il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla scadenza in cui avrebbe dovuto essere effettuato, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 29

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art. 14.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative sopratasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 4.

6. Si da' atto che il concessionario non puo' applicare le sanzioni, le stesse devono essere applicate dalla Polizia Municipale, incaricata dei controlli richiesti e dalla vigilanza, redigendo apposito processo verbale.

C A P O V°

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 30

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
PER L'ANNO 1994

1. Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalita' locale - n. 1 del 15 gennaio 1994 per l'anno 1994 nulla e' innovato, rispetto ai dettami dell'abrogata normativa, in merito alle modalita' di liquidazione del tributo e tenuta della contabilita'.
2. Una volta emanati i Decreti ministeriali e resosi certa la data di entrata in vigore della nuova disciplina tributario/contabile, le modalita' di liquidazione del tributo risulteranno quelle esplicate all' art. 30 del presente regolamento.

ART. 31

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per cio' che non e' contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ed a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme e' abrogato il precedente regolamento adottato con deliberazione consiliare

ART. 32

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 33

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facolta' di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicita' entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 34

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1995 ~~1994~~ ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.